

REGOLAMENTO (CEE) N. 3024/76 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1976

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i tabacchi grezzi o non lavorati del tipo « Virginia », originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che con la dichiarazione comune d'intenzioni relativa allo sviluppo delle relazioni commerciali con lo Sri Lanka, l'India, la Malaysia, il Pakistan e Singapore (2) la Comunità si è dichiarata disposta a ricercare soluzioni ai problemi che questi paesi potrebbero incontrare nel settore commerciale ;

considerando che, da una parte, per numerosi paesi asiatici del Commonwealth, e in particolare per l'India, i tipi di tabacco grezzo in questione sono un importante prodotto d'esportazione le cui correnti di scambio rischiano di essere alterate in seguito all'ampliamento della Comunità e che, d'altra parte, tali paesi si trovano tra quelli maggiormente colpiti dall'attuale crisi economica ; che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate può rappresentare una soluzione per i problemi di questo genere e che è pertanto opportuno che detti tipi di tabacco grezzo vengano inseriti nel sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, da un lato, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, dall'altro, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico in una riduzione di tale dazio ; che le importa-

zioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative ; che, a motivo della sensibilità generale del settore tabacco e della necessità di salvaguardare gli interessi dei paesi associati nonché degli Stati ACP in questo settore, è tuttavia opportuno stabilire, per i tabacchi grezzi o non lavorati del tipo « Virginia », un particolare regime, consistente nella concessione di una riduzione del dazio doganale applicabile al prodotto in questione, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario ;

considerando che l'offerta in oggetto è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità nell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può, tra l'altro, ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando, inoltre, che la conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, svoltasi a Parigi nei giorni 19-21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare gradualmente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente le importazioni dei manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 ; che, tuttavia, per il tipo di tabacco « flue-cured » del tipo « Virginia », il sistema delle preferenze tariffarie è stato reso applicabile dal 1974 e che sembra opportuno applicarlo da ora a tutti i tipi di tabacco « Virginia » ;

considerando che è pertanto opportuno che, per i suddetti tabacchi grezzi o non lavorati originari dei paesi e territori di cui all'allegato, la Comunità pro-

(1) GU n. C 259 del 4. 11. 1976, pag 27.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 195.

ceda nel 1977 all'apertura di un contingente tariffario comunitario di 60 000 tonnellate e al dazio doganale del 7 %, con riscossione minima di 15 unità di conto per 100 kg di peso netto per i tabacchi del tipo « Virginia » della voce tariffaria 24.01 ex B e con riscossione massima di 45 unità di conto per 100 kg di peso netto per i tabacchi del tipo « Virginia » delle sottovoci 24.01 A ex I e 24.01 A ex II ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione ⁽¹⁾, il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando tuttavia che, per i tabacchi in discussione, questo regime comporterebbe nei nuovi Stati membri l'applicazione nel 1977 di dazi doganali superiori o molto vicini a quelli che saranno applicati dai nuovi Stati membri ai paesi terzi in generale in base all'atto sopra citato ; che questa situazione non sarebbe conforme né allo spirito né alla natura stessa del regime delle preferenze generalizzate ; che per mantenere un margine preferenziale equivalente anche per questi prodotti bisogna prevedere che ad essi siano applicati dazi doganali ridotti secondo modalità che si ispirano al principio del mantenimento nei nuovi Stati membri di una preferenza proporzionale a quella esistente tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi indicati nell'articolo 1 del presente regolamento ; che al fine di concedere ai paesi in via di sviluppo beneficiari il miglior trattamento possibile in conformità degli obiettivi del regime delle preferenze, bisogna anche applicare i dazi iscritti nell'articolo 1 in tutti i casi in cui i dazi calcolati secondo le modalità sopra citate siano ad essi superiori ;

considerando che è opportuno riservare il beneficio del contingente tariffario in questione ai prodotti originari dei paesi e territori considerati ; che il concetto di « prodotti originari » è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci ⁽²⁾ ;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per quest'ultimo a tutte le importazioni del prodotto in oggetto in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione di tale contingente, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comuni-

taria del contingente stesso, con riguardo ai principi suddetti ; che inoltre, a tale scopo e nell'ambito del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sul contingente non possono effettuarsi che per prodotti presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine ;

considerando che in base ai dati statistici disponibili, che riguardano soltanto un periodo relativamente breve e che occorre ponderare in funzione delle previsioni che possono essere effettuate per l'esercizio contingente, la partecipazione alla quota contingente può stabilirsi come segue :

R. f. di Germania	10 525 tonnellate
Benelux	5 700 tonnellate
Francia	1 000 tonnellate
Italia	4 000 tonnellate
Danimarca	1 900 tonnellate
Irlanda	1 975 tonnellate
Regno Unito	34 900 tonnellate

considerando che, senza pregiudicare la natura comunitaria del contingente tariffario considerato, è possibile per il momento prevedere un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri ; che, inoltre, la ripartizione adottata nel presente regolamento non pregiudica affatto il ricorso al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari che implica l'istituzione di una riserva ; che in questa fase transitoria tale ripartizione può essere effettuata secondo le quantità sopra indicate ;

considerando che nella fattispecie la partecipazione degli Stati membri al contingente tariffario comunitario non sembra compromettere, tenuto conto della durata e dell'ammontare di questo ultimo, la parità di accesso degli importatori della Comunità ai contingenti tariffari comunitari ; che per lo stesso motivo sembra opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione della propria aliquota ;

considerando che è opportuno prevedere misure che permettano di evitare qualsiasi grave perturbazione in un settore dell'attività economica della Comunità e di dare a questo scopo alla Commissione la facoltà di ripristinare parzialmente o integralmente i dazi normali della tariffa doganale comune onde evitare tale perturbazione ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione dell'aliquota attribuita a detta unione può essere effettuata da uno dei suoi membri,

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 178.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

HA EMANATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 60 000 tonnellate per l'importazione di tabacchi grezzi o non lavorati del tipo « Virginia » delle sottovoci 24.01 A ex I, 24.01 A ex II e 24.01 ex B della tariffa doganale comune. Nel quadro di tale contingente tariffario il dazio doganale è sospeso al livello del 7 % con una riscossione minima di 15 unità di conto per 100 kg di peso netto per i tabacchi del tipo « Virginia » della voce tariffaria 24.01 ex B c con una riscossione massima di 45 unità di conto per 100 kg di peso netto per i tabacchi del tipo « Virginia » delle sottovoci 24.01 A ex I e 24.01 A ex II.

All'importazione in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito si applicano i dazi doganali ottenuti moltiplicando, per un coefficiente pari al margine delle preferenze esistenti tra i dazi indicati nel primo comma e i dazi applicabili secondo la tariffa doganale comune, i dazi che riducono dell'80 % il divario esistente tra il dazio più basso applicato il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo di cui all'allegato e la tariffa doganale comune.

Tuttavia i dazi indicati nel primo comma si applicano dal 1° gennaio al 30 giugno 1977 quando i dazi risultanti dal calcolo sopra citato siano ad essi superiori. A decorrere dal 1° luglio 1977 vengono applicati i dazi indicati al primo comma.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato. Tuttavia, le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la nozione di « prodotti originari » è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

L'ammissione al beneficio del contingente tariffario in questione è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità, figurante nel certificato di origine e stabilito secondo la procedura di cui al secondo comma.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è ripartito in aliquote che ammontano, per ogni Stato membro, alla rispettiva quantità specificata qui di seguito per ciascuno di essi :

R. f. di Germania	10 525 tonnellate
Benelux	5 700 tonnellate
Francia	1 000 tonnellate
Italia	4 000 tonnellate
Danimarca	1 900 tonnellate
Irlanda	1 975 tonnellate
Regno Unito	34 900 tonnellate

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti di cui trattasi, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente all'aliquota ad essi attribuita.

2. Il grado di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Le merci possono essere ammesse al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 4

Gli Stati membri informeranno mensilmente la Commissione in merito alle importazioni dei prodotti in oggetto effettivamente imputate sulle loro aliquote sia in valore espresso in unità di conto sia in quantitativi espressi in tonnellate.

Articolo 5

Se la Comunità constata che le importazioni di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in causa riguardo al/ai paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere prese in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato a una sola regione della Comunità.

Articolo 6

1. Onde garantire l'applicazione dell'articolo 5, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato.

2. Qualora l'azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronunzia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento attuato dalla Commissione entro un periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce senza ritardo e può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, il provvedimento.

Articolo 7

Il disposto degli articoli 5 e 6 lascia salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica agricola comune a titolo dell'articolo 43 del trattato, e quelle definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni dei precedenti articoli vengano rispettate.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

I. PAESI INDIPENDENTI

Afganistan	Filippine	Niger
Algeria	Gabon	Nigeria
Alto Volta	Gambia	Nuova Guinea papuasiana
Angola	Gana	Oman
Arabia Saudita	Giamaica	Pakistan
Argentina	Giordania	Panama
Bahamas (isole)	Grenada	Paraguay
Bahreïn	Guatemala	Perù
Bangladesh	Guinea	Qatar
Barbados	Guinea Bissau	Repubblica araba d'Egitto
Benin	Guinea equatoriale	Repubblica araba dello Yemen
Butan	Guiana	Repubblica Centrafricana
Birmania	Haiti	Repubblica Dominicana
Bolivia	Honduras	Repubblica Khmère
Botswana	India	Repubblica popolare democratica dello Yemen
Brasile	Indonesia	Romania
Burundi	Irak	Ruanda
Camerun	Iran	Samoa occidentali
Capo Verde (isole del)	Isole São-Tomé e Principe	Seicelle
Ciad	Iugoslavia	Senegal
Cile	Kenia	Sierra Leone
Cipro	Kuwait	Singapore
Colombia	Laos	Siria
Comore	Lesotho	Somalia
Congo (Repubblica popolare del)	Libano	Sri Lanka
Corea (Sud)	Liberia	Sudan
Costarica	Libia	Suriname
Costa d'Avorio	Madagascar	Swaziland
Cuba	Malaisia	Tanzania
Ecuador	Malawi	Tailandia
El Salvador	Maldive	Togo
Emirati arabi uniti:	Mali	Tonga
Abu Dhabi	Marocco	Trinidad e Tobago
Dubai	Mauritania	Tunisia
Ras-al-Kaymah	Maurizio	Uganda
Fujayrah	Messico	Uruguay
Ajman	Mozambico	Venezuela
Sharjah	Nauru	Vietnam
Umm al-Qaywayn	Nepal	Zaire
Etiopia	Nicaragua	Zambia
Figi		

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afars e Issas (Territorio degli)
Antille olandesi
Belize
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Christmas (isola)
Cocos (Keeling) (isole)
Corn e Swan (isole)
Falkland (isole) e dipendenze
Gibilterra
Heard e McDonald (isole)
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrare dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi ⁽¹⁾
Isole Sopravento ⁽²⁾
Isole Sottovento ⁽³⁾
Macao
Mayotte
Norfolk (isola)
Nuova Caledonia e dipendenze
Oceania britannica ⁽⁴⁾
Polinesia francese
Isole Wallis e Futuna
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristão da Cunha)
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio australiano dell'Antartico
Territorio britannico dell'Antartico
Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola Niue, isola di Ross, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ Le isole del Pacifico amministrare dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.
⁽²⁾ Dominica, Sainte Lucie, Saint Vincent.
⁽³⁾ Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche.
⁽⁴⁾ Isole Gilbert, Tuvalu, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.